

Associazione Forum dei cittadini

Via Oberdan 17/A - Rovigo

Associazione Civica per Rovigo

Via Celio 18 - Rovigo

Alla Provincia di Rovigo Area Ambiente

Alla c.a. del Presidente della Provincia

Alla Commissione Provinciale V.I.A.

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

All' A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Rovigo

dapro@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V. - U.O. Economia circolare e ciclo dei
rifiuti, End of waste e sottoprodotti

dapve@pec.arpav.it

All'Azienda ULSS 5 Polesana Dipartimento Prevenzione
Servizio Igiene e sanità pubblica

Protocollo.aulss5@pecveneto.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
delle province di Verona, Rovigo e Vicenza

sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it

Al Consorzio di bonifica Adige Po

consorzio@pec.adigepo.it

Spett.le Veneto Strade spa

venetotrade@pec.venetotrade.it

Alla Regione Veneto Area tutela e sicurezza del territorio

D.O. Genio civile di Rovigo

geniocivilero@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto Direzione Ambiente e transizione ecologica

ambiente@pec.regione.veneto.it

Al Sindaco di Rovigo

Al Comune di Rovigo Servizio Ecologia Ambiente

Servizio Urbanistica

comunerovigo@legalmail.it

Al Sindaco di Costa di Rovigo

protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

Al Sindaco di Lusia

protocollo.commercio.comune.lusia.ro@legalmail.it

Al Sindaco di Villanova del Ghebbo

info-comunevillanova@legalmail.it

OGGETTO: Invio Osservazioni relative alla domanda per l'ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico del progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Amendola 122-124 a Rovigo presentata dalla ditta **ECOPOL srl**.

In riferimento al procedimento di VIA in corso e alla richiesta in oggetto, si inviano le seguenti **osservazioni**.

1. UN NUOVO IMPIANTO

L'azienda Ecopol dispone attualmente di una Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stoccaggio e l'accorpamento (senza apertura delle confezioni) di rifiuti pericolosi e non. E' stata rinnovata dalla Regione Veneto con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 132 del 29 giugno 2023.

Con il sopracitato provvedimento la Regione prende atto del cambio di denominazione sociale da COSTRUZIONI DONDI S.p.A in ECOPOL S.r.l. e rilascia alla Ditta ECOPOL S.r.l. l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** riesaminata, con valenza di rinnovo, ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, **relativa all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi** prodotti da terzi, sito in Via Amendola, 122/124, a Rovigo.

Il progetto presentato dall'azienda Ecopol srl in data 20-08-2025 prevede **l'installazione di un nuovo impianto, oggi non presente, per il trattamento (e non il mero stoccaggio) di rifiuti anche pericolosi, ossia fanghi e terreni contaminati con sostanze pericolose e non pericolose.**

Nella documentazione presentata dall'azienda ai fini dell'Autorizzazione integrata ambientale si parla invece di "**Modifica sostanziale** dell'AIA relativa ad un **impianto per lo stoccaggio di rifiuti**". (Rif. 1), quando in realtà si è in presenza di un **nuovo impianto di trattamento di rifiuti consistente nell'attivazione di un trattamento chimico-fisico (il desorbimento termico), per cui andava richiesta una nuova AIA.**

In base all'Art. 5, d.lgs. 152/2006, lettera l-bis) si intende infatti per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, **per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII** indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

Dunque, si può parlare di una modifica sostanziale di un'AIA per un impianto esistente soltanto quando si realizza una modifica dell'impianto esistente che ne determina l'ampliamento o un potenziamento, rispetto ai quantitativi previsti, ma sempre nell'ambito della stessa tipologia di attività prevista dall'allegato VIII al Codice dell'ambiente: cosa che nel caso in esame non accade affatto perché cambia la tipologia di attività indicata nell'allegato VIII, per cui non è sufficiente una modifica (sostanziale) dell'AIA esistente, essendo invece necessaria una nuova AIA.

In questo caso infatti l'attività autorizzata con l'AIA esistente di cui al decreto regionale n. 132 del 29.06.2023 è "per l'attività individuata al punto **5.5. dell'Allegato VIII** alla parte II del d.lgs. 152/2006" ossia "**5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi**".

Il Decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 132 del 29.06.2023 decreta infatti "di rilasciare alla Ditta ECOPOL S.r.l., con sede legale ed ubicazione dello stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100, Rovigo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n.152/2006, relativa all'installazione sita in Via Amendola n.122-124 – Rovigo (foglio n. 12 Mappale 358 sub.1), per **l'attività individuata al punto 5.5 dell'Allegato VIII** alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.". Nel medesimo decreto viene "CONSIDERATO che il termine "stoccaggio" si riferisce esclusivamente alla definizione di cui all'art. 183c.1 lett. aa) del d.lgs. n. 152/2006, ossia alle operazioni R13 e D15, le quali devono essere condotte in modo che la natura/composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia sempre identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto".

Il progetto in esame ha invece ad oggetto la **realizzazione e l'esercizio di un diverso impianto di recupero di rifiuti pericolosi mediante trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi, il quale rientra nell'attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII** alla parte II del d.lgs. 152/2006, ossia "5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ... b) trattamento fisico-chimico ... f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici".

Di ciò sia ha inequivoca conferma dalla **Scheda A** della documentazione presentata dalla ditta ai fini dell'AIA (scheda che è stata sostituita in sede di documentazione integrativa) che riporta come l'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi rientri nel **codice IPPC 5.5** e sia autorizzata dall'AIA vigente (punto A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione), mentre la "**nuova attività di recupero per desorbimento di rifiuti (R12/R5)**" mediante trattamento chimico-fisico per desorbimento di rifiuti, che rientra nel **codice IPPC 5.1**, costituisce "l'attività principale IPPC" (punto A.3.1 della scheda A) per cui si chiede l'autorizzazione in quanto non ricompresa nell'AIA esistente.

Il problema è che questa scheda A continua a parlare del tutto erroneamente di "Modifica sostanziale dell'AIA relativa ad un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.D.R.V. n 12 del 29/6/2023): inserimento attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi" per cui si insiste nel non richiedere una nuova AIA.

Il progetto presentato da Ecopol il 20/08/2025 consiste in una nuova attività di trattamento di rifiuti anche pericolosi con una variazione dei codici rifiuti trattati, del layout impiantistico e dell'adozione di nuove dotazioni tecniche, che rappresentano un'attività di trattamento rifiuti ex novo, da cui la necessità e l'obbligo di richiedere anche una riclassificazione e un nuovo assenso comunale dell'impianto in quanto **industria insalubre di prima classe**.

Si tratta di una sostanziale differenza, quindi, sia per la domanda che dev'essere presentata e ovviamente ai fini della sua valutazione da parte delle autorità competenti, sia rispetto a quanto erroneamente attestato nell'avviso pubblico per l'avvio della procedura, ed anche nella presentazione pubblica del progetto del 19 dicembre a Concadirame, in cui i progettisti dell'impresa hanno voluto fare passare il progetto come semplice "aggiornamento di un impianto esistente (revamping)"!

Conclusione: non si tratta di modifica dell'attività esistente di stoccaggio, ma di un nuovo impianto di trattamento rifiuti che richiede una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale in sede regionale e autorizzazione all'impianto.

Per questi motivi, inoltre, a garanzia di una corretta informazione preliminare la procedura dovrà essere rinnovata sin dall'inizio a partire dall'avviso di avvio del procedimento.

2. PIANIFICAZIONE REGIONALE E VARIANTE URBANISTICA

Il sito in cui insiste Ecopol è collocato in zona agricola, ma la pianificazione regionale (sia il PTRC che il Piano regionale dei rifiuti) fanno espresso divieto di localizzare nuovi impianti in zona agricola.

In particolare, l'**art. 35 delle NTA del vigente PTRC-Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** (relativo all'Ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti", al 3° comma prescrive in termini molto netti: ***"I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee e produttive o per servizi tecnologici"***.

Negli atti progettuali presentati per la VIA l'operatività di quest'ultimo divieto viene erroneamente negata in forza dell'errata classificazione del progetto in termini di "impianto esistente" e non di "nuovo impianto" di trattamento di rifiuti, quale è invece chiaramente l'insediamento in progetto.

A differenza di quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale (pag 55-56), In riferimento all'articolo sopracitato, il progetto in esame NON si configura come un adeguamento funzionale di un impianto già esistente, NON si tratta di *un intervento di aggiornamento impiantistico volto al miglioramento dell'efficienza operativa e gestionale di un impianto esistente*, in quanto si passa da un mero deposito e stoccaggio a un impianto ex novo di trattamento rifiuti ad alta temperatura con trasformazioni fisico-chimiche dei materiali e significative emissioni e scarichi conseguenti con impatti completamente diversi.

Altrettanto fuori contesto risulta l'affermazione, sempre riportata nello Studio ambientale e riferita al comma 3, che l'intervento ricade in un contesto territoriale coerente con la destinazione urbanistica prevista per impianti di smaltimento e recupero rifiuti, data la presenza a poco più di 2 km di una zona produttiva con vocazione industriale. Il progetto Ecopol ricade in zona agricola, classificato urbanisticamente in area ad elevata utilizzazione agricola, come risulta dagli strumenti di pianificazione comunale e regionale e più volte ricordato anche dalla ditta stessa

E' pur vero che è stata richiesta una variante al P.I., ma tale variante potrebbe provare a sanare il contrasto del progetto con lo strumento urbanistico locale, ma non certamente con la pianificazione regionale.

Il progetto di Ecopol e in particolare la documentazione integrativa presentata dalla ditta, presenta una proposta di modifica dell'art 71 delle N.T.A. del P.I. che propone l'introduzione di una nuova tipologia di attività di trattamento rifiuti, non prevista nel P.I., con una procedura assolutamente inusuale e non corretta.

Il progetto Ecopol propone di passare da un sito di un sito di stoccaggio, che allo stato attuale non comporta la lavorazione di materiali inquinati, ma semplicemente deposito, ad un impianto di lavorazione e trattamento rifiuti ad alte temperature. Una variante urbanistica di questo tipo non può essere approvata con una autorizzazione ambientale (VIA, AIA).

Il dirigente stesso dichiara che VIA e AIA non possono costituire variante urbanistica e che esiste una carenza in termini di endo procedimento, facendo riferimento al caso della A.U. per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art 208 del Dlgs. 152/2006. In effetti, l'Ing. Marzia Rizzi, dirigente del Comune di Rovigo, a pag. 2 delle osservazioni (*Rif. 5*) riporta che: "Ricordato altresì che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale non possono autonomamente costituire variante allo strumento urbanistico, e che l'art. 27-bis, co. 7-ter, del D.Lgs. 152/2006 inerente il P.A.U.R. prevede che *"Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 [...] costituiscano variante agli strumenti urbanistici [...], la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto"*, appare che l'istanza così come presentata sia carente di un endoprocedimento che possa comportare variante allo strumento urbanistico, quale ad esempio l'A.U. per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006."

Si ricorda, inoltre, che in sede di compravendita dell'area il Comune di Rovigo aveva sottoscritto con l'acquirente sig. Dondi una Convenzione che all'art. 6 vincolava l'utilizzo dell'area al solo stoccaggio dei rifiuti, escludendo attività di lavorazione rifiuti come il desorbimento.

Conclusioni. In questo caso siamo di fronte proprio ad una introduzione di una nuova attività, diversa rispetto a quella in corso (stoccaggio rifiuti confezionati) e per la quale esiste una A.I.A.. Questa nuova attività consiste nel "trattamento rifiuti pericolosi e non", rappresenta una nuova tipologia di attività, che deve ricevere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ma non può essere collocata in zona agricola.

3. LA TECNOLOGIA DELL'IMPIANTO PROPOSTO

La tecnologia di desorbimento termico, descritta nel progetto dell'azienda ECOPOL, consiste nella separazione fisica di contaminanti organici dalla matrice solida mediante un riscaldamento diretto: tale sistema permette la volatilizzazione e la successiva combustione dei contaminanti organici - **volatili e semi-volatili** - contenuti nella matrice di riferimento. Tali contaminanti sono principalmente **idrocarburi aromatici, IPA, idrocarburi alifatici clorurati, PCB, clorobenzeni, fenoli, ammine aromatiche, fitofarmaci, diossine e furani**.

Non si vuole entrare qui nel merito della validità o meno di tale tecnologia, piuttosto sulla modalità della sua applicazione.

Gli impianti con la tecnologia proposta da Ecopol ad oggi in Italia sono molto pochi: la maggior parte delle applicazioni di desorbimento termico avviene utilizzando impianti mobili, che vengono autorizzati temporaneamente sul sito di bonifica specifico, ubicati nei pressi dei terreni/fanghi da bonificare, in modo da minimizzare il movimento delle masse inquinate. Esempi ne sono i siti inquinati da rifiuti pericolosi (SIN) di Bussi sul Tirino (Abruzzo), la Raffineria di Gela (Sicilia), la ben nota Porto Marghera (Venezia).

Ricordiamo che i SIN “sono estese aree del territorio italiano contaminate da sostanze pericolose, classificate dallo Stato per l'elevato rischio ambientale, sanitario ed ecologico, che necessitano di interventi di bonifica urgenti per il suolo, il sottosuolo e le acque. Sono aree di rilevanza strategica, spesso ex siti industriali (chimici, siderurgici, ecc.) **inquinati da metalli pesanti, amianto, idrocarburi, e altri composti**, la cui gestione e bonifica spettano al Ministero dell'Ambiente.” Le regioni con più SIN includono Lombardia (5), Piemonte (5), Toscana (4), Puglia (4) e Sicilia (4), che da sole ospitano oltre la metà dei siti (in totale 43) <https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/documentazione-sin>

La mappatura ha consentito di identificare 2.119 **siti inquinati da idrocarburi** (pari al 22% del totale). Le regioni che presentano la maggiore concentrazione di siti contaminati sono Lazio (510), Toscana (338), Sardegna (219) e Lombardia (177), mentre una ridotta presenza si trova in Valle D'Aosta (3), Abruzzo (44), Umbria (50), Campania (60) e Marche (69). <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2019/05/17/siti-di-interesse-nazionale-s-i-n-da-disinquinare-ancora-in-alto-mare/>

Se sono pochi gli impianti “in situ” in Italia, pochissimi sono quelli “ex situ”, che trattano rifiuti di altre zone. Uno dei rari esempi di impianto fisso che utilizza la tecnologia del desorbimento termico per il trattamento di rifiuti speciali, inclusi i terreni contaminati, è quello gestito da Brixambiente spa, situato a Macclodio (BS), che comunque si trova nel contesto territoriale di zone contaminate. Alcune grandi aziende del settore ambientale, come Herambiente del Gruppo Hera, Eni Rewind, e il Gruppo Greenthesys, possiedono o gestiscono impianti per il trattamento dei rifiuti speciali che possono includere tecnologie termiche, ma le loro liste impianti non isolano specificamente solo i “desorbitori termici” dagli altri termovalorizzatori o impianti chimico-fisici.

Conclusione: i terreni che si prevede di conferire nell'impianto in esame sono inquinati a valle di processi industriali effettuati fuori dalla provincia di Rovigo, in altre province o regioni, in cui rimane la ricchezza determinata da tali processi produttivi. Sorge spontanea una domanda: **perché queste sostanze tossiche non vengono trattate dove sono prodotte? Perché trasportare in Polesine materiali inquinati, con i conseguenti problemi sanitari e ambientali derivanti sia dai trattamenti che dal trasporto, anziché trattarli direttamente nel sito di produzione**, in quei luoghi dove è stata prodotta la ricchezza associata ai processi produttivi, in genere da imprenditori privati?

4. I RIFIUTI TRATTATI

La determinazione del tipo di materiale che arriva all'impianto di trattamento è fondamentale, non solo per verificare se l'impianto ha la capacità di trattarlo, ma anche per capire gli inquinanti che contiene. Materiale che potrebbe arrivare da qualsiasi zona d'Italia, anche dall'estero, dipende dai contratti commerciali stipulati dall'azienda. Ogni mezzo in entrata potrebbe arrivare da un luogo diverso, quindi **non ci si può accontentare di una analisi ogni 12 mesi o ogni 3.000 mc (un centinaio di mezzi)**: il contenuto di **ogni mezzo** dovrebbe essere analizzato da un laboratorio accreditato. Infatti, la frequenza molto saltuaria di queste analisi e le dimensioni eccessivamente elevate del lotto di riferimento, su materiali che possono presentare alti livelli di disomogeneità qualitativa e quantitativa rispetto agli inquinanti presenti, renderebbe questa procedura di analisi assolutamente inefficace a rappresentare le caratteristiche reali del materiale in ingresso, soprattutto in termini di sostanze pericolose presenti. L'analisi dovrebbe riportare, tra l'altro, la presenza e concentrazione di sostanze non volatili come i metalli pesanti e i Pfas non volatili, non trattabili o difficilmente trattabili con la tecnica del desorbimento termico.

Conclusione: la fase di accettazione dei materiali in ingresso all'impianto, come descritta e dichiarata, non prevede verifiche approfondite tali da consentire di valutare sistematicamente e regolarmente l'idoneità dei materiali e non consente di accertare l'esclusione della presenza di sostanze contaminanti diverse dai composti organici volatili o semi-volatili, che quindi non possono essere trattati con questa tecnologia.

5. END OF WASTE

Al termine del processo di trattamento realizzato dall'impianto i materiali devono essere verificati e analizzati, prima di essere qualificati come “End of Waste” (EoW).

Il processo si svolge in un impianto dotato di forno rotante, camera di post-combustione, sistema di abbattimento polveri e vagliatura finale. I rifiuti, dopo essere stati selezionati, omogeneizzati e miscelati secondo ricette tecniche, vengono sottoposti a riscaldamento controllato che consente la volatilizzazione dei contaminanti senza distruggere la matrice solida. Una volta trattati,

i materiali vengono sottoposti a verifiche analitiche e, se conformi ai requisiti ambientali e tecnici, cessano la qualifica di rifiuto e assumono quella di prodotto.

Non viene descritto né in alcun modo dettagliato quale è il percorso valutativo e quali sono i criteri analitici per valutare l'effettiva efficacia del trattamento eseguito nella eliminazione dei componenti inquinanti, che devono essere specificati e quantificati in uscita come in ingresso. Si ritiene necessario ripetere l'analisi di ogni partita di EOW ottenuta, non solo per verificare l'efficacia del trattamento sulle sostanze volatili, ma anche per la verifica delle concentrazioni di sostanze non volatili come i metalli pesanti e i Pfas non volatili, che costituiscono motivo per non qualificare il materiale EOW.

La dimensione del lotto di verifica, anche qui come in ingresso, è riferita a un lotto di 3.000 mc, dove per ogni lotto viene redatta la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà.

In caso di "lotti" in uscita dal processo di trattamento termico non conformi, ovvero non in grado di rispettare le prescrizioni e condizioni per essere qualificati come EoW, essi saranno oggetto di ricircolo in testa all'impianto (per essere sottoposti nuovamente al processo di trattamento) e/o avviati a impianti terzi per essere sottoposti a successivi trattamenti di recupero.

Ancora una volta le dimensioni del lotto sono eccessivamente grandi rispetto alla necessità di verificare le condizioni analitiche finali del materiale, prima di qualificarlo NON PIU' INQUINANTE. Non viene descritto come viene eseguito questo controllo finale del materiale, né rispetto a tipologie di sostanze né in confronto a parametri oggettivi di legge. La fase di EOW così come riportata rimane una descrizione generica senza riferimenti analitici ed interpretativi oggettivi e normativi, rispetto ad una valutazione che porta a reimmettere nell'ambiente materiali con una potenzialità inquinante e tossica molto elevata.

6. CARATTERIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE DELLE EMISSIONI

Dal Rapporto di modellizzazione diffusionale delle emissioni convogliate si evince che vengono considerate come emissioni solo quelle relative a:

- Polveri sospese totali (PTS)
- Composti organici volatili (COV)
- Ossidi di Azoto (NOx)

Relativamente alle PTS si è assunto $PM_{10}=PTS$ e pertanto le emissioni e quindi le immissioni di polveri calcolate dal modello diffusionale sono state confrontate con i limiti normativi delle PM_{10} . Risulta dunque mancante una modellizzazione riferita al particolato ultrasottile e più pericoloso per la salute umana secondo l'OMS: il $PM_{2,5}$.

Inoltre, la classificazione delle sostanze emesse appare molto semplificata e riduttiva rispetto a tutte le possibili trasformazioni che avvengono nel processo di desorbimento che dipende dalle tipologie molto variabili di inquinanti, che vengono immessi con le matrici in ingresso. Dal progetto risulta che sono indicati i seguenti inquinanti nei rifiuti oggetto di trattamento: **IPA, idrocarburi clorurati, PCB, Clorobenzeni, Fenoli, Ammine aromatiche, Fitofarmaci, Diossine e Furani, Oli**; per tale motivazione, considerate le temperature di progetto previste per il desorbimento termico che non consentirebbero la completa rimozione degli inquinanti, è necessario che venga riportata nella documentazione progettuale una valutazione specifica degli inquinanti effettivamente immessi dal nuovo processo industriale ed una quantificazione relativa alle loro emissioni.

Ricondurre le emissioni solo a queste tre categorie di sostanze aspecifiche, senza una valutazione di tipo qualitativo delle sostanze emesse, rappresenta una grossolana semplificazione e omette di fornire elementi conoscitivi e di considerazione degli effetti igienico sanitari ed ambientali che sono connessi alla classificazione e verifica di una industria insalubre, probabilmente di prima classe, che la ditta è chiamata a fornire.

A tale riguardo l'azienda deve individuare i dati quantitativi e qualitativi delle tipologie di emissioni collegate alle specifiche sostanze tossiche contenute nei materiali immessi, relative ai codici previsti e che devono essere sottoposti ad analisi precise. La tipologia di sostanze tossiche immesse non può restare indeterminata e lasciata al caso delle scelte di fornitori occasionali, ma deve essere specificata e documentata se si vogliono fare analisi preventive di impatto puntuali e oggettive.

L'Ing. Spinelli, consulente di parte per l'azienda Ecopol, ha fatto alcune precisazioni sulle temperature del processo, (Rif. 2):

"precisa che il processo di trattamento previsto non comporta alcuna combustione ma solamente un innalzamento di temperatura fino ad un massimo di 450°C tale da consentire l'evaporazione ed il successivo trattamento degli idrocarburi presenti nei rifiuti oggetto di recupero ... " (pag. 3);

"precisa che la temperatura di funzionamento del post-combustore è di 850°C e viene mantenuta per 2 secondi lo stazionamento del flusso gassoso in trattamento ... " (pag. 3 e 4).

Molta letteratura riporta che temperature inferiori ai 1.000°C possono determinare il rilascio indesiderato di Diossine e PCB, così come le fasi di avvio e fermata dell'impianto di post-combustione, laddove il controllo delle temperature è meno efficace. (Rif. 3)

7. INDUSTRIA INSALUBRE

L'azienda deve chiedere la classificazione/assenso di "industria insalubre" ex art. 216 e 217 del TULLSS, trattandosi di nuovo impianto di trattamento di rifiuti ed essendo stati inseriti nuovi codici EER, ma tale documentazione non risulta agli atti, pur rappresentando un elemento di assoluta rilevanza ai fini della determinazione degli impatti e ai fini del rilascio dell'AIA.

Il DM5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due gruppi che comprendono industrie di I^a e II^a classe. Le classi sono definite in base:

- alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito);
- ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti);
- al tipo di attività industriali.

L'impianto consiste nella trasformazione di un sito di solo stoccaggio rifiuti prevedendo l'inserimento di una nuova attività di trattamento "ex-novo", nella quale sono tra l'altro previsti nuovi codici EER. E' pertanto necessaria una riclassificazione dell'impianto in quanto industria insalubre di **prima classe**.

La procedura di classificazione ed assenso all'esercizio dell'industria insalubre deve essere attivata dal Proponente e condotta dal Comune nell'ambito della procedura di AIA ai sensi dell' art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006, ma non risulta allegata agli atti nessuna documentazione e neppure una richiesta inoltrata in tal senso. La richiesta di industria insalubre deve specificare le sostanze chimiche contenute nei materiali trattati e la tipologia delle lavorazioni eseguite, oltre che delle emissioni e dei possibili impatti sul contesto ambientale ed antropico. **La richiesta avviata dal proponente va comunicata al Sindaco**, che nella valutazione di competenza deve avvalersi del **supporto tecnico dell'ULSS e dell'ARPA** a cui andrà richiesto specifico parere in termini di assenza di un aggravamento dell'inquinamento ambientale e/o dell' insalubrità dei luoghi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in progetto, tenendo conto anche delle produzioni agricole di qualità - con importanti colture biologiche, DOP e IGP - insistenti nell'areale agricolo contiguo.

Gli esiti di questa **valutazione comunale** preventiva al rilascio della VIA e dell'AIA, risultano fondamentali per qualificare i potenziali impatti derivanti dall'esercizio di questo insediamento sulla salute pubblica, dovendo determinare l'adozione di specifiche prescrizioni perché l'impianto adotti ogni necessario intervento volto ad evitare ogni ulteriore aggravio della salubrità e della qualità dell'ambiente circostante ed anche l'adozione di un diniego all'autorizzazione (vds. l'importante precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 11 maggio 2020, n. 2964, riferito ad un diniego comunale di insediamento di industria insalubre in area produttiva di Rovigo) laddove gli organi competenti in materia igienico sanitaria ed ambientale rilevino un potenziale aggravamento dell'inquinamento ambientale, con potenziali effetti sul piano della salubrità dei luoghi e/o della produttività agricola di pregio.

8. VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA

Il sito dell'azienda Ecopol presenta significativi problemi di viabilità interna ed esterna. E' raggiungibile dalla strada regionale 88 con incrocio a raso e ridotto spazio di manovra all'ingresso. Il problema risulta solo parzialmente superato con la realizzazione di corsie di decelerazione e di immissione sulla SR 88, vista l'esistenza di vincolo paesaggistico che interessa la strada stessa.

L'incremento del traffico in entrata e uscita dall'impianto è stato stimato dalla ditta in 10 mezzi pesanti/giorno in uscita e 10 mezzi pesanti/giorno in entrata, con le conseguenti problematiche di sicurezza stradale, in una arteria che già i dati statistici provinciali definiscono ad elevato rischio incidentale, e di emissioni atmosferiche connesse al trasporto di materiali con lunghi tratti di percorrenza per i mezzi di rifornimento dell'impianto.

Anche la viabilità interna presenta forti limitazioni per gli spazi ridotti di manovra degli autotreni, che per raggiungere l'impianto di trattamento si muovono su una sola via di transito laterale all'edificio larga circa 8 metri, che consente il passaggio di due mezzi nei due sensi di marcia, ma in caso di incidente o di incendio non esiste una via di fuga alternativa e neppure un'uscita di sicurezza praticabile.

9. SICUREZZA e ATTIVITA' ANTI INCENDIO

Il progetto in esame riguarda un impianto di tipo industriale che rientra nelle attività con rischio specifico. Di conseguenza, **la gestione della sicurezza non può essere impostata come “rischio non elevato” in modo generico.**

A questo proposito si segnalano due criticità:

-Formazione addetti antincendio

Nel documento “Gestione delle emergenze” viene indicato che “la formazione degli addetti antincendio dovrà essere per rischio di incendio non elevato”. Questo, per un impianto di stoccaggio/trattamento rifiuti impostato ai sensi del DM 26/07/2022, appare non coerente: la RTV richiede formazione adeguata al contesto e, per gli addetti, la classificazione è tipicamente “rischio incendio elevato” (rif. par. 5.4, punto 2.c del DM 26/07/2022).

-Viabilità interna per mezzi di soccorso

La RTV (Regola Tecnica Verticale) richiede che sia garantita la viabilità interna per i mezzi di soccorso (par. 5.4, punto 6.e). Questa verifica non risulta sviluppata negli elaborati. Inoltre, come già evidenziato nella TAV.3, la manovrabilità/ingombro dei mezzi pesanti presenta criticità. L'unica via di accesso all'impianto di trattamento è destinata al traffico dei mezzi in entrata e in uscita: un eventuale incidente o incendio che avvenisse in questa area non trova una via alternativa di uscita di sicurezza praticabile.

In merito alla protezione attiva, per un impianto di questo tipo ci si deve attendere almeno un impianto idranti con alimentazione idrica singola superiore (quindi riserva idrica e stazione di pompaggio con almeno elettropompa + motopompa, oltre agli spazi tecnici necessari). Negli elaborati a disposizione non si trovano indicazioni puntuali sugli spazi dedicati e sull'organizzazione delle relative aree/locale tecnico e riserva idrica.

10. AREE A VINCOLO PAESAGGISTICO

L'accesso all'area Ecopol avviene attraverso la SR88, dove oltre ai già citati problemi di sicurezza stradale, si riscontra un vincolo paesaggistico istituito con decreto ministeriale. La proposta progettuale di realizzare due aree di decelerazione tombinando un lungo tratto di strada e abbattendo 4 alberi prevede certamente **autorizzazioni, non disponibili agli atti, da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, ai sensi dell' Art.146 D.Lgs.42/2004 e del Consorzio di bonifica.**

11. AREE AGRICOLE AD ELEVATA VOCAZIONE PRODUTTIVA

Il territorio circostante l'impianto è destinato a produzione agricola di alta qualità. In termini di classificazione urbanistica si parla di Aree ad elevata utilizzazione agricola, ma la localizzazione al confine con il Comune di Lusia attribuisce al territorio una potenzialità produttiva di qualità. Lusia è infatti l'unico distretto agricolo del Polesine che mantiene certificazioni di colture biologiche, DOP, IGP (Insalata, aglio, radicchio), coltivazioni che sono estese all'areale agricolo contiguo del territorio comunale di Rovigo, Costa e Villanova del Ghebbo, dove sono presenti zone omogenee dal punto di vista agricolo in termini pedoclimatici e di disciplinari produttivi.

La centralità della localizzazione dell'impianto rispetto a questo territorio agricolo mette a rischio la qualità e la certificabilità delle produzioni a causa delle emissioni che possono contenere residui di sostanze inquinanti rilevabili nei prodotti e che determinano l'esclusione del prodotto dalla linea di qualità, con relativo deprezzamento del prezzo di vendita. La presenza dell'impianto rappresenta anche un motivo di svalutazione del valore fondiario, che in queste aree è piuttosto elevato in ragione dell'elevato potenziale produttivo.

Conclusioni. Attualmente esiste una autorizzazione per attività di solo stoccaggio rifiuti, senza apertura delle confezioni, mentre il progetto proposto introduce un nuovo impianto che con il suo funzionamento interferisce con l'attività agricola determinando emissioni a partire dal trattamento di sostanze pericolose. Il progetto NON è un miglioramento dell'efficienza operativa e gestionale dell'impianto esistente di stoccaggio, bensì un nuovo tipo di impianto di trattamento, che sostituisce l'attuale attività di mero stoccaggio di rifiuti in confezioni chiuse. In tal senso l'impianto proposto risulta INCOMPATIBILE con quanto previsto dall'Articolo 10 delle NTA relativo alle aree ad elevata utilizzazione agricola nella pianificazione urbanistica regionale (PTRC).

12. TUTELA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI POLESANI DI QUALITÀ

Le Istituzioni del territorio polesano si sono impegnate in questi anni nella promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, con riferimento in particolare alle aree produttive del Comune di Lusia e zone contigue dove esistono produzioni certificate. Questo impegno rappresenta un supporto diretto alla crescita economica e produttiva delle aziende e del territorio,

particolarmente nelle aree specializzate e qualificate. La qualità dei prodotti è strettamente connessa alle caratteristiche pedoclimatiche e alla salubrità del territorio e dell'ambiente.

Dal sito della Regione Veneto

Il Veneto vanta diversi primati con riguardo ai prodotti agroalimentari di qualità.

Tra i prodotti agricoli e alimentari si contano 18 denominazioni di origine protette (DOP), 18 indicazioni geografiche protette (IGP) e 4 specialità tradizionali garantite (STG), cui si aggiungono 14 denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG), 29 denominazioni di origine controllata (DOC) e 10 indicazioni geografiche tipiche (IGT) nel settore dei vini. Il comparto regionale della produzione biologica poggia su 3.546 operatori e circa 45.000 ettari di superficie agraria condotta secondo il metodo biologico.

Quasi 1.100 produttori agricoli sono inseriti nel sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV), per qualificare i prodotti vegetali secondo i principi della produzione integrata ed elevare la qualità delle produzioni zootecniche (il sistema di qualità mette a disposizione dei produttori 71 disciplinari del settore vegetale, 10 disciplinari del settore zootecnico e 3 disciplinari dei prodotti trasformati). (Rif. 7)

Nel territorio del Comune di Rovigo e nei comuni limitrofi opera, tra gli altri, il GAL Polesine Adige che eroga i fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto attraverso appositi bandi per tutelare e sviluppare, ad esempio, i prodotti agricoli di qualità (es. Aglio bianco polesano DOP, Insalata di Lusina IGP).

Nel solo comune di Rovigo operano tre mercati di Campagna Amica (Commenda, Tassina, Piazza Vittorio Emanuele II), dove piccoli produttori polesani - **anche di zone limitrofe all'ubicazione dell'impianto** dell'azienda Ecopol - commercializzano le verdure e gli ortaggi prodotti.

Tra le tante iniziative di promozione dei prodotti polesani, ricordiamo:

Il 17 dicembre 2024 alla Camera dei Deputati di Roma, "La commissione Agricoltura incontra i produttori". Nell'articolo di Rovigo News, si legge "I prodotti agricoli della provincia di Rovigo protagonisti in Parlamento a Roma. Ieri i Giovani di Confagricoltura Rovigo hanno fatto conoscere le realtà del territorio alla Camera dei deputati, offrendo una degustazione alla quale ha preso parte anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida." (Rif. 4)

Il 19 ottobre 2025 la rassegna "Saperi & Saperi del Polesine": il gusto diventa identità, alla Fiera d'Ottobre un viaggio tra tradizione, creatività e territorio. "... l'evento organizzato da Confartigianato Polesine con il contributo di Ebav e il patrocinio del Comune di Rovigo, nella cornice della Pescheria Nuova, nel cuore della storica Fiera d'Ottobre. La giornata, dedicata alle imprese artigiane del settore alimentare, sarà un'occasione non solo per scoprire i prodotti locali, ma anche per avviare un percorso di valorizzazione turistica ed esperienziale del Polesine. (Rif. 6)

13. PROFILO SOCIETARIO

Senza nulla togliere all'amministratore socio di maggioranza Ecopol, sig. Diego Focarini, qualificatosi alla presentazione di Concadirame il 19.12.2025 come un imprenditore del settore ristorazione e senza una significativa esperienza nel settore rifiuti, a capo di un'azienda che ha un capitale sociale esiguo, come è emerso nella stessa assemblea pubblica, quali garanzie può fornire?

Non vorremmo trovarci nella situazione - come capita spesso anche per altri tipi di impianti - che, ottenuto il benessere, entri in gioco il vero gestore, con adeguate risorse finanziarie e con uno stuolo di consulenti e legali pronti a farsi rispettare dalla "piccola" Amministrazione di Rovigo.

14.PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (PRTRA)

Il Comune di Rovigo è collocato nella zona IT0522 (Pianura). In relazione alla normativa europea di contenimento dell'inquinamento atmosferico e in particolare dalla DGR della Regione Veneto 238/2021 che introduce Misure straordinarie per ridurre le PM10, intervenuta dopo l'apertura dell'infrazione europea verso lo Stato italiano per non avere migliorato la situazione della qualità dell'aria, i Comuni e le Province sono tenuti a realizzare azioni specifiche di contenimento delle immissioni di polveri nei diversi ambiti di competenza. Il Comune di Rovigo risulta, infatti, tra quelli che superano annualmente il limite di 35 giorni di superamenti ammessi del livello massimo di 50microgrammi giornalieri di PM10. Nel 2022 il Ministero per l'Ambiente ha richiesto a tutte le Province e i Comuni di relazionare le azioni da loro svolte per dimostrare di non essere stati inermi rispetto a questo problema di inquinamento, che si traduce in conseguenze accertate di malattie e morti. La procedura di infrazione potrà sfociare nel prosieguo

in sanzioni economiche all'Italia, che l'assessore regionale all'ambiente ha ricordato più volte saranno ripartite fra gli Enti locali che non hanno rispettato le norme per RIDURRE l'inquinamento da polveri.

L'attività di questo impianto prevede emissioni di polveri sia nelle fasi di triturazione e movimentazione dei materiali che in quella di desorbimento, aggravando la situazione attuale di fondo e disattendendo così alle prescrizioni della Regione Veneto e della UE.

Si ricorda a questo riguardo che l'Unione europea sta già rivedendo al ribasso il limite dei 35 superamenti giornalieri per riportarlo su un numero più basso come richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità, aumentando così il disallineamento dei valori ambientali del Comune e della Provincia di Rovigo, che dovrebbero invece promuovere la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria.

15. NON CONFORMITA' DELL'AVVISO PUBBLICO

In riferimento all'Avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Rovigo in data 25/11/2025 si evidenziano le seguenti non conformità.

In base all'art. 24, comma 2, d.lgs. 152/2006 è previsto che l'avviso al pubblico, nel caso di procedimento VIA, sia predisposto dal proponente e pubblicato a cura dell'autorità competente, e ne sia data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

- a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) la localizzazione e una **breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali**;
- d) **l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza**;
- e) **i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico**;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

Nell'avviso pubblico si sono riscontrate carenze e omissioni rispetto a diversi punti essenziali, compromettendo un coinvolgimento ed una partecipazione consapevole.

L'avviso richiama l'avvio del procedimento, ma non contiene gli estremi della pubblicazione degli atti dell'istanza sul sito della Provincia, che secondo la legge dovrebbero essere specificati, rimanda solo genericamente a "prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale" e pone il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni, che dovrebbe invece partire dalla data di presentazione al pubblico. L'avviso non riporta alcuna indicazione di una presentazione pubblica preventiva ai cittadini e ai portatori di interesse.

In relazione alla partecipazione del pubblico il Regolamento Regionale n. 2/2025 - VIA - Allegato A – Tecnico all'art 3 prevede che avvenga attraverso una Assemblea partecipativa che consiste in un incontro finalizzato all'esposizione e alla raccolta delle osservazioni da parte del pubblico interessato. L'incontro avviene in presenza del proponente, dell'autorità competente e delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati. Il termine dei 30 giorni per la raccolta delle osservazioni quindi deve partire dalla data della presentazione pubblica.

La comunicazione relativa allo svolgimento di una assemblea pubblica di presentazione è stata pubblicata solo successivamente e solo sul sito della Provincia, fra i documenti del progetto, in cui si segnalava che il 19 dicembre alle ore 10,30 ci sarebbe stata una assemblea pubblica a Concadirame. L'informazione non è stata pubblicata nelle modalità tali da garantire la massima diffusione fra i cittadini, compreso l'orario mattutino scelto che non ha facilitato la presenza dei cittadini.

Ancora in riferimento all'avviso pubblico: seppure stilato dal proponente, deve essere verificato dall'Amministrazione competente (in questo caso la Provincia) ai fini della presentazione di contenuti informativi obiettivi. Nella "Descrizione dell'intervento" la società dichiara genericamente di voler "modificare alcune delle condizioni gestionali e impiantistiche del sito". Questa affermazione contenuta nell'avviso risulta equivoca ed errata perché in realtà l'intervento consiste in una introduzione di nuova tipologia di impianto, che passa da mero stoccaggio ad impianto di trattamento fisico chimico di rifiuti ad alta temperatura (desorbimento termico).

Ancora più travisante è la descrizione nella parte relativa agli impatti, dove la ditta dichiara impropriamente e preventivamente che "sulla base delle analisi condotte l'intervento proposto non risulta comportare impatti ambientali significativi". Tale affermazione è semplicemente inconcepibile in un avviso pubblico, tanto più nel caso di specie. Qui infatti il provvedimento conclusivo di screening che ha imposto la VIA è stato giustificato dall'esistenza di potenziali impatti ambientali significativi e

negativi. Ma tale affermazione è comunque inammissibile in generale in un avviso pubblico di avvio del procedimento, in quanto saranno gli esiti della VIA a poter consentire di pervenire a dei risultati sulla valutazione di impatto ambientale.

Si ritiene che l'avviso di avvio della procedura, mancando di aspetti informativi essenziali e recando contenuti fuorvianti ed obiettivamente volti a scoraggiare la presentazione di osservazioni, sia tale da non garantire una corretta informazione preventiva ed una reale partecipazione dei cittadini.

La partecipazione pubblica è la fase qualificante del procedimento di VIA per informare i cittadini sulle tecniche e sugli impatti che l'impianto prevede, e per dare loro la possibilità di formulare di conseguenza e successivamente le osservazioni. Questo è lo spirito e la ratio della legge. Non consentire i tempi e modi dovuti per la pubblicazione e partecipazione pubblica rappresentano un vulnus per il completamento di questo procedimento.

16. CONCLUSIONI

Il progetto presentato da Ecopol, oltre a prevedere una serie di criticità in termini di impatto sulla salute, sull'ambiente e dal punto di vista economico produttivo territoriale, data la collocazione in area impropria, deve comunque richiedere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. L'impianto proposto non è una modifica dell'attività esistente di stoccaggio, ma un nuovo impianto di trattamento rifiuti che richiede una nuova e specifica Autorizzazione, legata all'attività che si va ad introdurre.

Infine la procedura di avvio del procedimento, a partire dall'avviso, dovrà essere rinnovata e condotta in conformità alle prescrizioni della legge, a garanzia di una corretta informazione preliminare.

RIFERIMENTI

(Rif. 1) - *Modifica sostanziale dell'AIA relativa ad un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Decreto Dirigenziale Regione Veneto n. 132 del 29/06/2023): Inserimento attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ALL C.6. Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'installazione da autorizzare*
nome file: All_C6_Nuova_relazione_tecnica_dei_processi_produttivi_dell_instal.pdf

Protocollo p_RO/p_RO GE/2025/0018889 del 20/08/2025 - Pag. 1 di 32

(Rif. 2) - *Verbale del Comitato Provinciale per la valutazione di impatto ambientale del 17.04.2024*

(Rif. 3) - *es.: Diossine, Furani e PCB, APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, febbraio 2006*

(Rif. 4) - <https://www.rovigo.news/i-prodotti-rolesani-protagonisti-in-parlamento/>

(Rif. 5) - *Comune di Rovigo, Protocollo p_RO/p_RO GE/2025/0023008 del 15/10/2025, la Dirigente Ing. Marzia Rizzi*

(Rif. 6) - <https://www.comune.rovigo.it/home/dettaglio/news/saperi-and-sapori-del-rolesine-il-gusto-diventa-identita>

(Rif. 7) - <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-prodotti#:~:text=Il%20Veneto%20vanta%20diversi%20primati,Veneto%20iscritti%20nell'Elenco%20regionale.>

Ringraziando per l'attenzione le sottoscritte Associazioni porgono

Distinti saluti

per Associazione Forum dei cittadini

Dina Merlo



Per Associazione Civica per Rovigo

Paolo Giolo

